

36649 - 21

Art. 13

ORIGINALE



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Oggetto

OPPOSIZIONE
ESECUZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA - Presidente -
- Dott. ANTONELLA DI FLORIO - Consigliere - R.G.N. 17040/2017
- Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Consigliere - Cron. 36649
- Dott. ANTONIETTA SCRIMA - Rel. Consigliere - Rep.
- Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI - Consigliere - Ud. 07/05/2021

ha pronunciato la seguente

cc

ORDINANZA

sul ricorso 17040-2017 proposto da:

SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA,)
 presso lo studio dell'avvocato ;
 rappresentato e difeso da ;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, in persona del Ministro
pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
 l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
 difende;

- controricorrente -

nonchè contro

EQUITALIA SARDEGNA SPA;

- intimata -

2021 avverso la sentenza n. 1867/2016 del TRIBUNALE di CAGLIARI,
 1333 depositata il 16/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/05/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

FATTI DI CAUSA

Nel mese di giugno del 2009 Salvatore convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Cagliari, il Ministero della Giustizia e la Equitalia Sardegna S.p.a. proponendo opposizione avverso le cartelle esattoriali n. 025 2009 00193372-10, 025 2009 00193373-11, 025 2009 00193374-12, 025 2009 00193375-13, 025 2009 00193376-14, 025 2009 00193377-15, 025 2009 00193378-16, 025 2009 00193379-17, 025 2009 00193380-18, 025 2009 00193381-19 e 025 2009 00193382-20 (i dati di quest'ultima cartella furono precisati all'udienza del 10 novembre 2009, come risulta dalla sentenza impugnata in questa sede), che gli erano state notificate il 27 maggio 2009, ed avverso le cartelle esattoriali n. 025 2009 266536-76, 025 2009 266537-77, 025 2009 266538-78 e 025 2009 266539-79, che gli erano state notificate il 10 giugno 2009.

L'opponente, dopo aver lamentato la violazione degli artt. 17 e 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, dedusse che: 1) le cartelle opposte erano illegittime, in quanto *«la complessiva richiesta per ognuna di esse ... [era] genericamente riferita all'anno 2007 o all'anno 2006 ... ma senza altra idonea e intellegibile specificazione atta a far comprendere in base a quale titolo, ove pure esistente, ... [fosse] stata formulata»*; 2) a suo avviso, nulla doveva alle amministrazioni richiedenti, Corte di Appello di Cagliari e Tribunale di Cagliari, per le pretese azionate, non essendogli stato mai notificato alcun provvedimento di condanna, ove pur esistente, sia esecutivo, come dovuto, che non esecutivo, da parte dei detti Uffici, e non avendo contezza di alcuna pronuncia di condanna a suo carico della Corte di Appello di Cagliari e del Tribunale di Cagliari; 3) in ogni caso, il preteso



credito si era prescritto per il decorso di un termine superiore a cinque anni.

Il Ministero della Giustizia ed Equitalia Sardegna resistettero all'opposizione.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 1867/2016, pubblicata il 16 giugno 2016, rigettò l'opposizione e condannò l'opponente alle spese.

Avverso tale decisione Salvatore ha proposto ricorso per cassazione basato su sei motivi e illustrato da memorie.

Ha resistito con controricorso il Ministero della Giustizia.

L'intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Si precisa che il ricorrente ha articolato un motivo (contraddistinto dal n. 1) "preliminarmente" e di seguito altri cinque motivi (numerati a partire da altro n. 1) "nel merito".

Nell'esaminare tali motivi, gli stessi verranno indicati seguendo un'unica numerazione progressiva a partire dal n. 1 articolato in via preliminare.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia «*Ex art. 360 n. 4 cpc, nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112, 132 e 277, per mancata pronuncia su eccezione preliminare di nullità della notifica delle cartelle opposte*».

2.1. Il motivo è inammissibile.

Con il mezzo all'esame il ricorrente si duole che il Tribunale non abbia esaminato una eccezione (relativa all'essere le relate di notifica delle cartelle impugnate apposte "in testa" alla prima pagina e non in calce alle predette cartelle) che avrebbe - come dal medesimo rappresentato - sollevato solo nella conclusionale.

Pertanto, in mancanza di precisazioni in senso diverso, tale questione non risultava proposta come motivo di opposizione agli atti esecutivi. Ne segue che il Tribunale l'ha evidentemente ignorata per tale ragione, sicché l'omissione di pronuncia è insussistente, in quanto



il Tribunale non doveva pronunciare, perché, se avesse esaminato la questione, avrebbe dato rilievo ad un motivo di opposizione nuovo in spregio alla decadenza cui è assoggettata l'opposizione ex art. 617 c.p.c..

Anche con riferimento alla denunciata violazione dell'art. 132 c.p.c., la censura è priva di pregio, non senza doversi rilevare, al riguardo, che il non avere motivato il Tribunale l'inammissibilità della questione per la ragione indicata è privo di decisività, sicché la censura è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 2 c.p.c., per come interpretato da Cass. 26/09/2017, n. 22341 (seguita da numerose conformi, tra cui Cass., ord., 15/10/2019 n. 26087), la quale ha affermato il seguente principio, così ufficialmente massimato: *«In tema di ricorso per cassazione, la censura concernente la violazione dei "principi regolatori del giusto processo" e cioè delle regole processuali ex art. 360 n. 4 c.p.c., deve avere carattere decisivo, cioè incidente sul contenuto della decisione e, dunque, arrecante un effettivo pregiudizio a chi la denuncia (Nella specie, il ricorrente ha dedotto la violazione dei principi regolatori del giusto processo in relazione all'irritualità della forma con cui l'atto di integrazione del contraddittorio era stato notificato, senza evidenziare in alcun modo quale pregiudizio la violazione denunciata avrebbe arrecato; la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha ritenuto la censura inammissibile ex art. 360 bis, n. 2, c.p.c.)».*

Per completezza, si evidenzia che, comunque, nel motivo si cita una sentenza – Cass. n. 6749 del 2007 – relativa alla notificazione di una sentenza di Commissione tributaria e non di una cartella e si osserva, inoltre, che, con l'ordinanza 14/11/2016, n. 23175, questa Corte ha affermato che la notifica dell'avviso di accertamento, la cui relata sia stata apposta sul frontespizio di quest'ultimo anziché in calce ad esso, non può dichiararsi nulla qualora non siano oggetto di specifica contestazione la completezza e conformità dell'atto notificato

contenente, in ogni foglio, il numero della pagina e l'indicazione del numero complessivo di esse, atteso che, in tale modo, viene garantita all'interessato l'integrità dell'atto notificato, con il conseguente prodursi degli effetti sananti del raggiungimento dello scopo.

3. Con il secondo motivo, indicato nell'ultimo capoverso di pag. 4 del ricorso come n. 1), Salvatore lamenta «*Ex art. 360 n. 3 CPC ... violazione e falsa applicazione, in rapporto all'art. 617 cpc:*

- *dell'art. 3 legge 241/90 e dei principi correlati; e dell'art. 7 legge 212/2000;*
- *degli artt. 24 e 111 della costituzione in punto di diritto alla difesa ed al contraddittorio e di equo processo;*
- *dei principi in proposito fissati dalla Giurisprudenza della Corte intestata».*

In particolare il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale, dopo aver premesso che l'opponente aveva contestato la legittimità delle cartelle opposte, sostenendo che la complessiva richiesta per ognuna di esse era genericamente riferita all'anno 2007 o all'anno 2006 (*recte* 2008) senza altra specificazione atta a far comprendere in base a quale titolo fosse stata formulata e precisando di non dovere nulla, nel merito, ha poi rilevato che la difesa erariale, «*in data 22 ottobre 2009*», aveva prodotto gli estratti, dichiarati conformi agli originali, di quattro sentenze della Prima Sezione penale di questa Corte e di sei ordinanze della Settima Sezione penale di questa Corte con cui erano stati rigettati o dichiarati inammissibili gli altrettanti ricorsi presentati dallo e condannato il medesimo, oltre che alla rifusione delle spese, al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, ed aveva, altresì, evidenziato che quella medesima difesa, «*il successivo 23 ottobre 2008*» ed il 17 dicembre 2009, aveva prodotto rispettivamente altre quattro ordinanze nonché una ulteriore ordinanza della già indicata

Settima Sezione penale di analogo tenore e ha affermato che *«in questo quadro, dunque, può fondatamente ritenersi che i titoli all'origine dei crediti, costituiti dalle citate quindici pronunce della Corte di Cassazione effettivamente sussistano»*.

Assume il ricorrente che la produzione dei detti estratti sia illegittima, non essendo consentito integrare in corso di giudizio la motivazione di un atto amministrativo quale sarebbe anche la cartella esattoriale; dovendosi, pertanto, espungere dal giudizio tali asseriti estratti, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere che agli atti di causa non sussistessero documenti comprovanti l'esistenza di pronunce legittimanti ruolo e cartelle, tanto più che tali estratti si riferirebbero ad asserite pronunce della Cassazione mentre le cartelle indicherebbero *«la Corte di appello di Cagliari o il Tribunale di Cagliari come Ente creditore e autore del ruolo, senza alcuna menzione di una attività dei detti due Uffici in funzione di pronunce della Cassazione»*.

3.1. Il motivo è inammissibile.

Ed invero con lo stesso il ricorrente si duole di un profilo che nel giudizio di merito è stato rilevante ai fini della decisione sull'opposizione all'esecuzione laddove ogni deduzione afferente all'inesistenza del titolo, traducendosi, in sostanza, al di là della norma richiamata, in opposizione ex art. 615, cod. proc. civ. - non essendo prospettata una diversa qualificazione da parte del Tribunale - non è suscettibile di ricorso *per saltum* a questa Corte. Ciò in ragione dell'appellabilità delle pronunce sulle opposizioni all'esecuzione, secondo la disciplina applicabile *ratione temporis* ex art. 49, comma 2, della legge 18 giugno 2009 n. 69 (essendo stata pubblicata la gravata sentenza dopo il 4 luglio 2009).

Il Tribunale, infatti, ha ritenuto che in base agli estratti prodotti *«i titoli all'origine dei crediti costituiti dalle citate quindici pronunce della Corte di Cassazione effettivamente sussistano»* e tanto non può essere deliberato, per le ragioni già evidenziate, in questa sede. Inoltre, il

Tribunale non ha utilizzato gli estratti in questione per integrare la motivazione delle cartelle, in tesi ritenuta insufficiente (v. ricorso p. 6), bensì ha valorizzato quella produzione della difesa erariale per negare l'inesistenza del credito sotteso all'esecuzione, sicché, in questo senso la censura, come formulata, neppure coglie la *ratio decidendi* e la portata della correlativa statuizione aggredita. La questione proposta, giusta o sbagliata che sia, avrebbe dovuto essere proposta con un appello riguardo alla decisione sull'opposizione all'esecuzione (v. su analoga questione, Cass. 30/01/2019, n. 2553).

4. Il terzo motivo, indicato a pag. 6 del ricorso come n. 2), è così rubricato: «*Ex art. 360 n. 3 cpc per violazione e falsa applicazione, in rapporto all'art. ... 617 cpc,*

- *degli artt. 666-670 CPP e dei principi enunciati nelle pronunce Cassaz. Pen 12472 e 30737/08*
- *degli artt. 615/3 cpp, 611-127 cpp; 626 cpp, e dei principi di cui alle pronunce Cassaz. Pen 14451/03 e 35559/08;*
- *degli artt 625/2 cpp, e degli artt. 15 e 28 Regolamento CPP;*
- *della pronuncia Cassaz. Pen. 45773/08*
- *dell'art. 208 TU 115/02 e delle disposizioni e principi della Convenzione 23/9/2010 MIN GIU/Equitalia Giustizia».*

Il ricorrente censura quanto affermato dal Tribunale nel § 2.2 della sentenza impugnata, sostenendo che «*il fatto che ... la competenza a pronunciarsi sulle questioni relative alla sussistenza e validità delle pronunce penali appartenga al giudice autore di esse, ex art. 666 e 670 CPP» non rileverebbe nella specie, in quanto, in questa sede, non sarebbe «dato capire in base a quale titolo esecutivo giudiziale si sia inteso agire in esecutivis, perché oltre a non essere stato notificato, per determinarne la conoscenza, non è stato neppure indicato col numero di pubblicazione per individuarlo»* Quindi, ad avviso del ricorrente, sussisterebbe un triplo vizio, ossia, «*quello di mancata*

notifica del titolo; quello di vizio formale del ruolo che non indica, con dati idonei a identificarlo, il preteso vizio azionato; - quello di carenza-mancanza materiale del titolo (anche per valutarne la regolarità formale)».

Secondo il ricorrente, poi, se è vero che nel sistema processuale penale le sentenze vengono pubblicate con la lettura del dispositivo (riportato dal presidente sul ruolo di udienza), tale effetto, tuttavia, si verificherebbe solo in caso di pronunce deliberate in pubblica udienza e non mai nel caso di avvenuta trattazione in camera di consiglio non partecipata e neppure in camera di consiglio partecipata ex art. 127 c.p.p.; inoltre, gli estratti e le copie dei dispositivi non sarebbero termini equipollenti, trattandosi di *«termini tecnicamente e sostanzialmente diversi ed autonomi, perché diversi sono i contenuti e la portata di essi»*; infine, l'iscrizione a ruolo non potrebbe avvenire in base al solo estratto e prima della notifica del titolo esecutivo.

4.1. Anche il terzo motivo è inammissibile, in quanto la motivazione della sentenza impugnata che con lo stesso si intende criticare è nuovamente, in sostanza, inerente alla decisione sull'opposizione all'esecuzione e non a quella sull'opposizione agli atti, sicché poteva censurarsi solo con l'appello.

Né profili idonei a criticare la motivazione che si assume di voler censurare si colgono nelle assertorie affermazioni circa "il triplo vizio" indicato a pag. 7 nella proposizione prima della lettera b) e sopra riportato, atteso che quanto ivi lamentato non è in alcun modo pertinente alla parte che espressamente si censura, con il mezzo in scrutinio, della motivazione della sentenza impugnata.

5. Con il quarto motivo si lamenta *«Ex art. 360 n. 3 cpc ... violazione e falsa applicazione, in rapporto all'art. 617 cpc:*

- *degli artt. 221 e 222 cpc;*

- degli artt. 1365, 1366 e 1367 del CC e dei principi ivi enunciati in punto di interpretazione;
- degli artt. 615/3 cpp, e 610-127 cpp».

Sostiene lo che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la querela proposta non investa un aspetto rilevante degli estratti, perché, come pure precisato dalla sua difesa nei verbali di udienza, detta parte ignora «*se e quale dispositivo*» sia stato eventualmente annotato e non “vede” come esso possa essere stato letto persino in udienza non partecipata, in assenza di convocazione delle parti, e perché la falsità può sussistere per essere stato l’estratto formato prima della pubblicazione-deposito della relativa decisione, ove detto deposito sia avvenuto. Ribadisce, altresì, il ricorrente che il dispositivo, anche se “letto-pubblicato” in udienza, non consentirebbe l’azione esecutiva di riscossione, in difetto di notifica del titolo esecutivo.

5.1. Anche il quarto motivo, indicato a pag. 10 del ricorso come n. 3), è inammissibile, in quanto critica una motivazione che concerne la decisione sull’opposizione all’esecuzione, cioè quella sull’esistenza della pretesa esecutiva, ossia l’an di detta pretesa e non il *quomodo*. Ed invero risultano irrilevanti e, quindi, inammissibili le questioni afferenti alla querela di falso degli estratti dei provvedimenti del giudice penale (peraltro inammissibili anche per violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., non essendo stato riportato il testo della proposta querela), in quanto, per un verso, l’iscrizione a ruolo avviene sulla base del provvedimento giurisdizionale definitivo e non dell’estratto e, per altro verso, la questione della prova dell’esistenza del provvedimento originante il credito è tema di opposizione all’esecuzione (al riguardo, v. anche Cass., ord., 30/01/2019, n. 2553 e Cass., ord., 19/07/2019, n. 19619, che si sono pronunciate su questioni analoghe, in fattispecie sostanzialmente sovrapponibili a quella all’esame in questa sede).



6. Il quinto motivo, indicato come 4) a pag. 13 del ricorso, è così rubricato «*Ex art. 360 n. 3 cpc per violazione e falsa applicazione, in rapporto all'art. 617 cpc,*

- *dell'art. 25 DPR 602/73, a proposito della formazione delle cartelle; dell'art. 49 DPR 602/73, a proposito della valenza del ruolo riportato cartella;*
- *dell'art. 36 bis DPR 600/73 e della giurisprudenza della Corte intestata in proposito;*
- *dell'art. 212 TU 115/02*
- *della ... pronuncia Cassaz. Pen 45773/08; delle disposizioni di cui al DPR 602/73, art. 12, 25 in specie;*
- *degli artt. 479-480 CPC e dell'art. 226 TU 115/02;*
- *del principio relativo al divieto di duplicazione del titolo esecutivo;*
- *del principio affermato dalla pronuncia Cassaz. Pen. 45773/08 e ancora da Cassaz. Pen 7529/11;*
- *dei principi affermati dalle pronunce della Cassazione civile 8267/2010 e 22398/09;*
- *del principio di subordinazione delle norme regolamentari alle norme di legge; - dei principi di cui agli artt. 3-24 e 111 Cost.».*

Come sintetizzato dallo stesso a p. 18 del ricorso, il ricorrente sostiene che, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, le cartelle impugnate sarebbero nulle e/o illegittime perché: a) non sarebbe stato notificato all'opponente il titolo esecutivo posto a fondamento del ruolo di cui alle cartelle; b) nelle cartelle in parola neppure si darebbe notizia dell'avvenuta notifica; c) in tal modo non sarebbe dato verificare il contenuto del titolo azionato e, quindi, la realtà dell'asserita condanna e, comunque, la "regolarità formale" del preteso titolo.

6.1. Le denunce formulate con il motivo in scrutinio, così come prospettate sono prive di fondamento.

Ed invero, nella procedura di riscossione il titolo esecutivo è costituito dal ruolo e di esso non è prevista una notificazione preventiva rispetto a quella della cartella di pagamento, di cui agli artt. 25 e 26 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602.

Quest'ultima, del resto, dovendo essere redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze, oltre a contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione (con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata) e l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, ne riporta anche gli estremi ed il contenuto (la cartella, secondo il modello ministeriale, contiene in sostanza un vero e proprio estratto del ruolo).

In altri termini, alla sola notificazione della cartella di pagamento, nella procedura di riscossione esattoriale, sono attribuite dalla legge, contemporaneamente, le medesime funzioni che, nell'esecuzione forzata ordinaria, sono svolte (distintamente, di regola) dalla notifica del titolo esecutivo prevista dall'art. 479 c.p.c. e dell'atto di precetto di cui all'art. 480 c.p.c. (trattasi di una situazione analoga a quella dell'esecuzione forzata fondata su titoli di credito, in cui non è prevista notificazione del titolo esecutivo anteriormente a quella del precetto, che deve peraltro contenere la trascrizione - in tal caso integrale - del titolo stesso; altre ipotesi in cui non è prevista la notificazione del titolo esecutivo anteriormente a quella del precetto, che ne riporta gli estremi e/o il contenuto, ricorrono nell'esecuzione per credito fondiario ed in quella fondata su decreto ingiuntivo non opposto).

Conseguenza e conferma della conformazione e della *ratio* della descritta disciplina è poi la disposizione di cui all'art. 57 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in base al quale - nella procedura di riscossione - non sono ammesse le opposizioni regolate dall'articolo 617 c.p.c.



relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo (nel senso appena indicato, v., in particolare: Cass., 30/01/2019, n. 2553 e, nel medesimo senso, sostanzialmente, anche Cass. 8/02/2018, n. 3021).

Ne deriva, da un verso, che la mancata notificazione del titolo esecutivo anteriormente a quella delle cartelle di pagamento non determina affatto la nullità di queste ultime, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente e, per altro verso, - e ciò è assorbente - che l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., per dedurre tale omessa notificazione non è ammissibile (ferma restando la possibilità per l'intimato di contestare la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione a ruolo della pretesa creditoria, per qualunque ragione, anche laddove questa sia fondata su provvedimento che si assuma non esistente e/o non efficace prima della sua notificazione, contestazione che costituisce però motivo di opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c.) (v. al riguardo pure i precedenti di questa Corte, concernenti proprio l'attuale ricorrente Cass. 30/01/2019, n. 2553 e Cass., ord., 19/07/2019, n. 19619).

7. Con il sesto motivo, indicato come n. 5) a pag. 19 del ricorso, il ricorrente denuncia *«Ex art. 360 n. 3 cpc, ... violazione e falsa applicazione in rapporto all'art. 617 cpc:*

- *degli artt. 3 legge 241/90 e 7-17 legge 212/2000;*
- *degli artt. 12 e 25 DPR 602/73 a propos[i]to della formazione delle cartelle;*
- *degli artt. 3-24 e 111 e 97 della Costituzione ... [;]*
- *con i principi di cui agli artt. 1365-66-67 CC».*

Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha affermato che gli elementi contenuti in ciascuna cartella consentono di identificare in maniera non equivoca il titolo della pretesa.

7.1. Tale mezzo, lungi dall'espone vizi *in iure* di violazione o falsa applicazione delle norme indicate nella intestazione, si risolve in una sollecitazione al riesame delle cartelle e, dunque, della *quaestio facti* del tutto al di fuori dei limiti entro i quali la motivazione sulla ricostruzione delle emergenze fattuali è censurabile in Cassazione, giusta il vigente n. 5 dell'art. 360 c.p.c. secondo l'esegesi fornita dalle note sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014 delle SS.UU di questa Corte.

8. In conclusione il ricorso va rigettato.

9. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo tenendo conto del valore del credito, calcolato con riferimento alla somma delle cartelle di cui si discute (Cass. 23/01/2014, n. 1360), seguono la soccombenza tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti dell'intimata, non avendo la stessa svolto attività difensiva in questa sede.

10. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore della parte controricorrente, in euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a

quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 maggio 2021.



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 25 NOV 2021

Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA

